SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

02A11732

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2002.

Nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3244).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 di «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo»;

Tenuto conto che le strutture esistenti non risultano più sufficienti a garantire la prima accoglienza, l'accertamento, l'identificazione, l'assistenza e la permanenza temporanea degli stranieri giunti irregolarmente in Italia;

Ravvisata la necessità di porre in essere, in termini di assoluta urgenza, misure idonee per affrontare la grave situazione determinatasi a seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di cittadini stranieri irregolari in Italia;

Considerato quindi che occorre adottare con la massima urgenza tutte le iniziative di carattere straordinario per il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti, adotta tutte le misure necessarie per allestire le strutture destinate alla gestione della emergenza ed indicate ai successivi commi 2 e 4, provvedendo anche all'esecuzione di tutte le opere accessorie indispensabili per la loro funzionalità.

2. Per l'allestimento dei centri di identificazione e primo soccorso, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i competenti uffici del Ministero della difesa possono essere chiamati a concorrere per tutti gli interventi che si rendano necessari per l'assolvimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento ed il loro eventuale recupero.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono altresì essere attuati per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e primo soccorso già in attività sul territorio nazionale ivi compresi quelli, non statali, utilizzati dagli uffici territoriali del Governo a seguito di apposite convenzioni.

4. Per l'ampliamento delle disponibilità ricettive dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei prefetti, adotta tutti gli interventi necessari provvedendo, ove possibile, alla realizzazione di nuove strutture. A tali fini è autorizzata la deroga alla procedura di individuazione e costituzione prevista dal comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è altresì autorizzato, nella gestione dell'emergenza, ad effettuare interventi, anche di carattere strutturale, per il risanamento, riadattamento ed allestimento di locali da adibire a strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione e alla informatizzazione nonché all'acquisto o noleggio di automezzi.

Art. 2.

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono autorizzate le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:

a) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

b) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

c) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

d) regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 8, 9, 10, ultimo comma, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

e) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 6 e 11;

f) regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

g) decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28 e 29;

h) legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 32 e 34;

i) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

l) decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 3.

1. Per la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e per quelli di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono avvalersi della collaborazione di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie e del privato sociale.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 sono estese, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle organizzazioni di volontariato ed associazioni umanitarie e del privato sociale, chiamate a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato ad assicurare il servizio di interpretariato utilizzando personale estraneo alla pubblica amministrazione nelle fasi di emergenza degli sbarchi e per le attività di pubblica sicurezza finalizzate al rintraccio di stranieri in condizioni di irregolarità.

2. Agli interpreti di cui al comma 1, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza, può essere corrisposta, oltre all'ordinario compenso orario, una indennità «a chiamata» di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa.

Art. 5.

1. Agli interpreti, con incarico professionale, conferito dai presidenti delle sezioni della commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, oltre l'ordinario compenso orario, può essere corrisposta una indennità «a chiamata» di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza.

Art. 6.

1. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è individuato, nel limite massimo di cento unità, il personale impegnato nelle attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, da autorizzare ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e comunque per un massimo di 70 ore mensili. La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza.

Art. 7.

1. Per garantire l'assistenza ai soggetti che hanno presentato domanda di asilo ai sensi della normativa vigente, successivamente al periodo in cui la stessa è assicurata nelle strutture di primo soccorso ed identificazione, o, comunque, nei casi in cui detta accoglienza non si renda possibile in quei centri, nonché per assicurare una successiva limitata accoglienza agli stranieri con permesso umanitario e ai rifugiati successivamente al rilascio del relativo permesso di soggiorno, è finanziata, limitatamente alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la prosecuzione della attività già in essere nell'ambito del Programma nazionale asilo, gestito dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati, altresì, alla promozione ed alla effettuazione, attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, di rimpatri volontari di stranieri, cui non è stata concessa alcuna forma di protezione.

Art. 8.

1. Alle spese relative alla attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, opportunamente integrati con le risorse finanziarie previste, per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A11991

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2002.

Revoca delle somme di € 14.450,66 (L. 27.980.387) di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1499 del 7 luglio 1988, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Agnone in provincia di Isernia e Petacciato in provincia di Campobasso; € 2.892,01 (L. 5.599.705) ed € 1.388,54 (L. 2.688.580) di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183 del 4 dicembre 1991, recante interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991; € 346,48 (L. 670.878), € 18.707,49 (L. 36.222.760), € 700,33 (L. 1.356.035) ed € 828,32 (L. 1.603.845) di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1433 del 12 aprile 1988, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale; € 117.712,48 (L. 227.923.150) di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 988 del 20 maggio 1987, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Calabria; € 55.462,57 (L. 107.390.520), € 180.759,91 (L. 350.000.000) ed € 4.866,06 (L. 9.422.000) di cui al decreto ministeriale n. 629 del 25 giugno 1992, recante interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi sismici del 5 maggio 1990 in Basilicata; € 96.201,08 (L. 186.271.260) di cui al decreto ministeriale n. 476 del 12 aprile 1991, recante ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo; € 30.726,81 (L. 59.495.400) di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1071 del 23 luglio 1987, recante autorizzazione alla regione Emilia-Romagna a definire un progetto per la realizzazione di un sistema di individuazione, di analisi e di controllo dei rischi di incidenti rilevanti su base territoriale con riferimento all'area industriale e portuale di Ravenna (progetto ARIPAR). (Ordinanza n. 3246).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1499/FPC del 7 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 12 luglio 1988, con la quale, all'art. 1, è stata assegnata al comune di Agnone la somma di € 516.456,90 (L. 1.000.000.000) per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Vista la nota del comune di Agnone n. 5504 datata 24 aprile 2002 dalla quale, per la realizzazione degli interventi finanziati con la suddetta ordinanza, risulta una spesa complessiva di € 502.006,24 (L. 972.019.613) e quindi una economia di € 14.450,66 (L. 27.980.387) a valere sul finanziamento medesimo;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo n. 961 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale, all'art. 1, è stata assegnata alla regione Liguria la somma di € 2.324.056,05 (L. 4.500.000.000);

Visto il decreto n. 768 del 2 ottobre 1992, recante la ripartizione dei fondi già stanziati in favore della regione Liguria con la suddetta ordinanza, con il quale, all'art. 1, è stata disposta l'assegnazione di € 154.937,07 (L. 300.000.000) al comune di Castellaro in provincia di Imperia e di € 14.977,25 (L. 29.000.000) al comune di Sassello in provincia di Savona;

Vista la nota n. 1654 del 23 maggio 2002, con la quale il comune di Castellaro ha attestato una economia di € 2.892,01 (L. 5.599.705) a valere sul citato finanziamento;

Vista la nota n. 3385 del 12 giugno 2002, con la quale il comune di Sassello ha attestato una economia di € 1.388,54 (L. 2.688.580) a valere sul citato finanziamento;

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 969 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1433 del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1988, con la quale, all'art. 1, sono state assegnate le somme di € 774.685,35 (L. 1.500.000.000) al comune di Lozzo di Cadore in provincia di Belluno, di € 258.228,45 (L. 500.000.000) al comune di Campolattaro in provincia di Benevento, di € 258.228,45 (L. 500.000.000) al comune di Cautano in provincia di Benevento e di € 258.228,45 (L. 500.000.000) al comune di Campoli Monte Taburno in provincia di Benevento;

Vista la nota n. 773 del 19 febbraio 2002, con la quale il comune di Lozzo di Cadore ha attestato una economia di € 346,48 (L. 670.885) a valere sul citato finanziamento;

Vista la nota n. 1047 del 7 marzo 2002, con la quale il comune di Campolattaro ha attestato una economia di € 18.707,49 (L. 36.222.760) a valere sul citato finanziamento;

Vista la nota n. 1302 del 20 marzo 2002, con la quale il comune di Cautano ha attestato una economia di € 700,33 (L. 1.356.035) a valere sul citato finanziamento;

Vista la nota n. 1290 del 4 aprile 2002, con la quale il comune di Campoli Monte Taburno ha attestato una economia di € 828,32 (L. 1.603.845) a valere sul citato finanziamento;

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 961 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 988/FPC del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 1987, con la quale, all'art. 1, è stata assegnata al comune di Tropea in provincia di Vibo Valentia la somma di € 309.874,14 (L. 600.000.000) per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo;

Vista la nota del comune di Tropea n. 118 datata 22 gennaio 2002 dalla quale, per la realizzazione degli interventi finanziati con la suddetta ordinanza, risulta una spesa complessiva di € 192.161,66 (L. 372.076.850) e quindi una economia di € 117.712,48 (L. 227.923.150) a valere sul finanziamento medesimo;

Considerato che la suddetta economia risulta tutt'ora disponibile sul capitolo 961 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto n. 629 del 25 giugno 1992, recante interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi sismici del 5 maggio 1990 in Basilicata, con il quale è stato disposto un finanziamento di € 107.423,04 (L. 208.000.000) a favore del comune di Calvello, di € 180.759,91 (L. 350.000.000) a favore del comune di Bella in provincia di Potenza e di € 10.329,14 (L. 20.000.000) a favore del comune di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza, per gli interventi di somma urgenza eseguiti a seguito del sisma del 5 maggio 1990 in Basilicata;

Vista la nota del comune di Calvello n. 3515/X datata 16 maggio 2002 dalla quale, per la realizzazione degli interventi finanziati con il suddetto decreto, risulta una spesa complessiva di € 51.960,46 (L. 100.609.474) e quindi una economia di € 55.462,57 (L. 107.390.520) a valere sul finanziamento medesimo;

Vista la nota n. 5679 del 18 giugno 2002, con la quale il comune di Bella ha comunicato di non avere eseguito gli interventi di cui al suddetto finanziamento, per cui la somma di € 180.759,91 (L. 350.000.000) risulta del tutto inutilizzata;

Vista la nota n. 3329/X del 22 agosto 2002, con la quale il comune di Vaglio Basilicata ha comunicato che la somma di € 4.866,06 (L. 9.422.000) può essere considerata economia di bilancio;

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 971 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto n. 476 di rep. del 12 aprile 1991, con il quale, all'art. 1, è stata assegnata al comune di Capaci in provincia di Palermo la somma di € 413.165,519 (L. 800.000.000) per la prosecuzione degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo;

Vista la nota del comune di Capaci n. 8758 datata 29 luglio 2002 dalla quale risulta una somma residua derivante dall'economia del suddetto finanziamento, pari a € 96.201,08 (L. 186.271.260);

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 961 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1071/FPC del 23 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 6 agosto 1987, con la quale, all'art. 1, è stato assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo speciale di € 1.007.090,95 (L. 1.950.000.000) da utilizzarsi per l'elaborazione del progetto ARIPAR;

Vista la nota n. AMB/PTC/02/10321 del 22 aprile 2002, con la quale la regione Emilia-Romagna ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del citato programma ARIPAR, da cui risulta una economia di bilancio di € 30.726,81 (L. 59.495.400);

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 974 del centro di responsabilità amministrativa n. 13 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate le somme di:

a) € 14.450,66 assegnata al comune di Agnone con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1499 del 7 luglio 1988;

b) € 2.892,01 ed € 1.388,54, assegnate rispettivamente ai comuni di Castellaro e Sassello con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183 del 4 dicembre 1991;

c) € 346,48, € 18.707,49, € 700,33 ed € 828,32 assegnate rispettivamente ai comuni di Lozzo di Cadore, Campolattaro, Cautano e Campoli Monte Taburno, con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1433 del 12 aprile 1988;

d) € 117.712,48 assegnata al comune di Tropea con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 988 del 20 maggio 1987;

e) € 55.462,57, € 180.759,91 ed € 4.866,06 assegnate rispettivamente ai comuni di Calvello, Bella e Vaglio Basilicata con il decreto n. 629 del 25 giugno 1992;

f) € 96.201,08 assegnata al comune di Capaci con il decreto ministeriale n. 476 di rep. del 12 aprile 1991;

g) € 30.726,81 assegnata alla regione Emilia-Romagna con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1071 del 23 luglio 1987.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A12077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 2002.

Riconoscimento al sig. Tedesco Gianpiero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tedesco Gianpiero nato a Windsor (Canada) il 24 maggio 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered Accountant» di cui è in possesso come attestato dal certificato di iscrizione dal 26 settembre 1991 all'«Institute of Chartered Accountants» dell'Ontario ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico canadese di «Bachelor of Commerce, Honour Business Administration» dal 12 giugno 1988 presso la «University of Windsor»:

Considerato che la formazione professionale canadese risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il dottore commercialista italiano è in diritto di esercitare;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002:

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tedesco Gianpiero, nato a Windsor (Canada) il 24 maggio 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale, che consiste in un esame orale volto ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto tributario;
2) diritto societario;
3) diritto fallimentare.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A11976

DECRETO 25 settembre 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 9 luglio 2002, relativo al riconoscimento al sig. Tedesco Gianpiero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 9 luglio 2002 con il quale si riconosceva il titolo di revisore contabile, conseguito dal sig. Tedesco Gianpiero in Canada, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un titolo accademico e ad una formazione professionale statunitensi, anziché canadesi;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Tedesco Gianpiero;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 9 luglio 2002 con il quale si riconosceva il titolo di revisore contabile, conseguito dal sig. Tedesco Gianpiero in Canada, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, le frasi «titolo accademico statunitense» e «formazione professionale statunitense», sono sostituite rispettivamente dalle frasi «titolo accademico canadese» e «formazione professionale canadese».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 luglio 2002.

Roma, 25 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A11977

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° agosto 2002.

Integrazione al decreto 15 febbraio 2000, concernente il controllo sul vaccino difterico da parte dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto 15 febbraio 2000 «Controllo sul vaccino difterico da parte dell'Istituto superiore di sanità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 3685-7870/BMM8.6 in data 12 febbraio 2002 il proprio parere in merito all'integrazione delle procedure tecniche allegate al sopracitato decreto;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino difterico, allegate al decreto 15 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, alla pag. 20, seconda colonna, al punto 1. Introduzione, secondo capoverso, le parole: «La monografia 0443 della Farmacopea europea è rilevante per questo prodotto.», sono sostituite da: «Le monografie 0443 e 0646 della Farmacopea europea sono rilevanti per questo prodotto.».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 117

02A12058

DECRETO 1° agosto 2002.

Integrazione al decreto 15 febbraio 2000 concernente il controllo sul vaccino difterico tetanico da parte dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto 15 febbraio 2000 «Controllo sul vaccino difterico tetanico da parte dell'Istituto superiore di sanità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 3685-7870/BMM8.6 in data 12 febbraio 2002 il proprio parere in merito all'integrazione delle procedure tecniche allegate al sopracitato decreto;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino difterico tetanico, allegate al decreto 15 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, alla pag. 18, seconda colonna, al punto 1. Introduzione, secondo capoverso, le parole: «La monografia 0444 della Farmacopea europea è rilevante per questo prodotto.», sono sostituite da: «Le monografie 0444 e 0647 della Farmacopea europea sono rilevanti per questo prodotto.».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 118

02A12059

DECRETO 18 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Miazide», «Xantium», «Aureomicina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 10 giugno 2002 della ditta Wyeth Lederle S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto indicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Wyeth Lederle S.p.a., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

MIAZIDE B6 50 compresse - A.I.C. n. 021592 124;

XANTIUM IM 3 fiale 2 mg 1 ml - A.I.C. n. 025704 053;

AUREOMICINA 250 mg capsule rigide 16 capsule - A.I.C. n. 002039 028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12056

DECRETO 18 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Coalip».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 giugno 2002 della ditta Glaxosmithkline S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Glaxosmithkline S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

COALIP:

6 F 1000 U + 6 F 2 ml - A.I.C. n. 011926 033;

6 F 2000 U + 6 F - A.I.C. n. 011926 058.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12057

DECRETO 20 settembre 2002.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della regione Lazio di autorizzazione alla concessione di deroga per i parametri pH e manganese per la fonte comunale sita in via della Mola Antica, comune di Anguillara Sabazia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 16 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Lazio ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2.

2. Possono essere concesse deroghe per la fonte comunale sita in via della Mola Antica, comune di Anguillara Sabazia, relativamente ai parametri: pH e manganese.

Art. 2.

1. In relazione alla specifica situazione di non distribuzione tramite condotta, il valore massimo ammissibile per il parametro manganese (Mn) è individuato in 1,4 mg/l, mentre per il pH è pari a 5,8.

2. Le deroghe di cui all'art. 1 sono disposte dalla regione Lazio fino alla data del 25 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Art. 3.

1. I provvedimenti di deroga sono trasmessi nel rispetto dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A12020

DECRETO 20 settembre 2002.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della regione Toscana di ampliamento dell'area di deroga ai valori dei parametri magnesio e solfati già concessa con decreto 26 luglio 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 26 luglio 2000;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 16 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 per i parametri magnesio e solfati, per i comuni Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, San Giuliano Terme, Poggibonsi e San Giminiano, non possono superare i valori massimi ammissibili indicati nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni formulate per i singoli parametri.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 sono i seguenti:

Parametro ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l;
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque

Art. 3

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 la regione Toscana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed essere terminati entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A12035

DECRETO 20 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Simetic».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Marco Antonetto S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

SIMETIC:

«80 mg compresse masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 034696 017;

«6,66% gocce orali, emulsione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034696 029,

ditta: Marco Antonetto S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12053

DECRETO 25 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xentafid».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fidia Farmaceutici S.p.a. datata 3 luglio 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'imimissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

XENTAFID;

«0,13% collutorio» flacone da 120 ml - A.I.C. n. 034147 013;

«0,13% spray per mucosa orale» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 034147 025.

Ditta Fidia Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12054

DECRETO 1° ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 21 agosto 2002, della ditta Dorom S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MESALAZINA:

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml - A.I.C. n. 034462 034;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 034462 046;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034462 059,

ditta: Dorom S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12049

DECRETO 1° ottobre 2002.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i DD.DD. n. 800.5/L488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 e n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integra-

zioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Alza Limited UK datata 1° agosto 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — i DD.DD. 800.5/L488-99/D1 del 7 luglio 2000 e 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

AMPHOCIL:

«1 flaconcino 50 mg» - A.I.C. n. 029443 013;

«10 flaconcini 50 mg» - A.I.C. n. 029443 025;

«1 flaconcino 100 mg» - A.I.C. n. 029443 037;

«10 flaconcini 100 mg» - A.I.C. n. 029443 049,

ditta: Alza Limited UK.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12050

DECRETO 1° ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golafair».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 5 agosto 2002, della ditta Iodosan S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

GOLAFAIR: «1,5 mg pastiglie gusto limone-miele» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199 010,

ditta: Iodosan S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12051

DECRETO 1° ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 30 agosto 2002, della ditta GNR S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

AMIODARONE: «200 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033200 015,

ditta: GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12052

DECRETO 1° ottobre 2002.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutimil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i DD.DD. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2001 e n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 21 agosto 2002, della ditta Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a. titolare

della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — i DD.DD. n. 800.5/L488-99/D1 del 7 luglio 2000, n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 e n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

EUTIMIL

«20 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 027964 016;

«2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 027964 028;

«20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027964 030;

«20 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite A.I.C. n. 027964 042.

Ditta Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. S.F.I.P.» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 12 luglio 1999 ed il verbale di accertamento del 15 febbraio 2001 a carico della società cooperativa Coop. S.F.I.P. a r.l., in liquidazione dal 3 dicembre 1984, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 aprile 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r., ricevuta in data 3 aprile 2002, con la quale veniva comunica al liquidatore l'avvio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Coop. S.F.I.P.» a r.l., con sede legale in Torino - via Leonardo Da Vinci n. 40, del sig. Monzeglio Paolo, nominato con assemblea straordinaria del 3 dicembre 1984, e la sua sostituzione con il dott. Secinaro Furio Camillo, nato a Bussi Sul Tirino (Pescara) il 22 dicembre 1939, con studio in Torino - via Della Consolata n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A11936

DECRETO 13 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coo.E.PI. - Cooperativa Edile Piemonte - Cooperativa di produzione e lavoro» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'Autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 10 aprile 2000 ed il verbale di accertamento del 22 gennaio 2001 a carico della cooperativa Coo.E.PI. s.c. a r.l. in liquidazione dal 23 ottobre 1984, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r., ricevuta il 26 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Coo.E.PI. - Cooperativa Edile Piemonte - Cooperativa di produzione e lavoro» a r.l., con sede legale in Torino - via Bligny n. 15, del sig. Montedoro Livio, nominato con assemblea straordinaria del 23 ottobre 1984, e la sua sostituzione con il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella - via Gramsci n. 25.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A11937

DECRETO 18 settembre 2002.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Arethusa - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roscigno costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 13 agosto 1990, repertorio n. 38612, registro società n. 1198/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6134;

2) società cooperativa «Edicoop - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 2 dicembre 1985, repertorio n. 15379, registro società n. 51/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4076;

3) società cooperativa «La Fedelissima - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Oliveto Citra costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 1° febbraio 1996, repertorio n. 17694, registro società n. 177608, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6510;

4) società cooperativa «La Gardenia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani costituita per rogito notar Garofalo Varcaccio in data 18 gennaio 1980, repertorio n. 7656, registro società n. 201/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2763;

5) società cooperativa «Ecap - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 8 aprile 1988, repertorio n. 19179, registro società n. 855/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4695;

6) società cooperativa «Euroceramica - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Castel S. Giorgio costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 3 giugno 1988, repertorio n. 17589, registro società n. 875/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4735;

7) società cooperativa «Agriprogram 86 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 1° agosto 1986, repertorio n. 74815, registro società n. 1295/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4312;

8) società cooperativa «Dante 90 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pontecagnano costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 20 novembre 1989, repertorio n. 61813, registro società n. 20/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4988.

Salerno, 18 settembre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A12018

DECRETO 19 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Nova Libertas» a r.l., in Fermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 agosto 2002, effettuata nei confronti della società cooperativa «Edilizia Nova Libertas» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, assenza di patrimonio da liquidare, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, mancata presentazione dei bilanci dal 1996 - ed essendo inoltre scaduto in data 26 giugno 1999 il termine di durata della cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Nova Libertas» a r.l., con sede in Fermo, costituita per rogito notaio Carrioli Giuseppe in data 2 agosto 1952, repertorio n. 10263, registro società n. 235, B.U.S.C. n. 3/39012, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 19 settembre 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A11935

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 8 ottobre 1999 per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Marche con nota del 24 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all' organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 ottobre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11930

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rossetti n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 8 ottobre 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Canino» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Lazio con nota del 26 agosto 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rossetti n. 4 quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all' organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratellli Rossetti n. 4, con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 ottobre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11931

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 15 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 4 ottobre 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Valli Trapanesi» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Comitato promotore della D.O.P. Valli Trapanesi con nota del 2 settembre 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione

di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 ottobre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11932

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 644/98 del 20 marzo 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 15 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 4 ottobre 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Terra d'Otranto» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Comitato D.O.P. Terra d'Otranto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 644/98 del 20 marzo 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 ottobre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11933

DECRETO 24 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D. ;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visto l' attestato della giunta regionale della Campania, con il quale la stessa ha certificato che nel territorio della provincia di Avellino si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate, in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Avellino provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per tutte le varietà di vite previste dai relativi disciplinari di produzione.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o

mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A12019

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 settembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Ri.Al. - Commissionaria riminese alimentaristi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rimini e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e considerata l'opportunità, data l'importanza dell'impresa, di nominare una terna di commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Co.Ri.Al. - Commissionaria riminese alimentaristi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (codice fiscale n. 00141710400) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 ed ivi domiciliato in Strada Maggiore, n. 38;

avv. Giampaolo Rizzo nato a Piaggine (Salerno) il 6 luglio 1965, domiciliato in Firenze, via Ricasoli n. 32;

dott. Claudio Durazzi, nato a Firenze il 6 gennaio 1959 ed ivi domiciliato in via Lunga n. 22, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 settembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11865

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2002.

Attivazione degli uffici di Patti, Augusta, Milazzo, Enna, Treviglio e Menaggio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Patti, Augusta, Milazzo, Enna, Treviglio e Menaggio.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e le sezioni staccate specificati nella tabella A.

Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1. operano con la competenza territoriale specificata nella tabella B.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1., gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Messina, Siracusa, Bergamo e Como, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati.

Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Patti, Augusta, Milazzo, con la sezione staccata di Lipari, Enna, con la sezione staccata di Nicosia, Treviglio e Menaggio.

I nuovi uffici assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali.

Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Messina, Siracusa, Bergamo e Como, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporeaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati.

Vengono di contro soppressi l'ufficio IVA e la sezione staccata regionale di Enna, in quanto l'ufficio locale del capoluogo è l'unico previsto in quella provincia.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionare l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3; lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Sicilia	Messina	Ufficio di Patti	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Patti	24 settembre 2002
	Siracusa	Ufficio di Augusta	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Augusta	25 settembre 2002
	Messina	Ufficio di Milazzo e sezione staccata di Lipari	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Milazzo e Lipari	26 settembre 2002
	Enna	Ufficio di Enna e sezione staccata di Nicosia	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Enna e Nicosia nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Enna	1° ottobre 2002
Lombardia	Bergamo	Ufficio di Treviglio	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Treviglio	2 ottobre 2002
	Como	Ufficio di Menaggio	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Menaggio	3 ottobre 2002

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DI PATTI, AUGUSTA, MILAZZO, ENNA, TREVIGLIO, MENAGGIO

Sede	Circoscrizione territoriale
Patti	Brolo, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Olivieri, Patti, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Ucria
Augusta	Augusta, Melilli
Milazzo	Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico
Enna	Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa
Treviglio	Arcene, Arzago d'Adda, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cologno al Serio, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio, Verdellino, Verdello
Menaggio	Bellagio, Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana

02A11973

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 19 settembre 2002.

Approvazione delle modifiche al regolamento generale d'organizzazione.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni in data 17 aprile 2002 (verbale n. 128 del Comitato direttivo), del 18 aprile 2002 (verbale n. 128 del consiglio di amministrazione), del 24 luglio 2002 (verbale n. 129 del consiglio di amministrazione) e 19 settembre 2002 (verbale n. 131 del Comitato direttivo), con le quali sono state approvate le modifiche al regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Considerato che le modifiche al regolamento sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in una prima versione in data 23 aprile 2002 (pos. 1-*bis/B* prot. n. 807) e nella versione definitiva il 30 luglio 2002 (pos. 1-*bis/B* prot. n. 1531);

Considerata la nota del 10 settembre 2002 - prot. n. 1076 - con la quale si comunica che detto Ministero non ha osservazioni da formulare in merito al regolamento proposto;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 19 settembre 2002

Il presidente: FIGÀ - TALAMANCA

ALLEGATO

MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente dell'Istituto è eletto dal Comitato direttivo. Il Comitato direttivo elegge anche un vicepresidente vicario ed un secondo vicepresidente con votazioni separate.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;

c) (abrogato)

d) presenta annualmente al Ministero dell'istruzione, università e ricerca una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo;

e) può provvedere, quando sussistano obiettive ragioni di necessità e indifferibilità, e sotto la propria responsabilità, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo, all'adozione degli atti ritenuti necessari;

f) conferisce le borse ed i premi di studio, sulla base delle graduatorie di cui valuta la legittimità;

g) esercita i poteri disciplinari nei confronti dei beneficiari di dette borse e premi, ed in genere dei frequentatori dei corsi e delle altre attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

h) (abrogato)

i) può richiedere di propria iniziativa, e richiede, in seguito a delibera del consiglio di amministrazione, pareri all'Avvocatura generale dello Stato, informando del parere reso il consiglio di amministrazione;

l) il presidente, ove lo ritenga necessario e opportuno, può, sotto la propria responsabilità e mediante atto scritto e revocabile in ogni momento, delegare le sue facoltà, in tutto o in parte, ai due vicepresidenti dell'Istituto o ad uno solo degli stessi. Non possono essere delegate le facoltà di cui alla lettera *e)* del presente articolo, e il compito di presiedere il consiglio di amministrazione.

2-*bis*. Il presidente nomina, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il Comitato direttivo, un direttore amministrativo, scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario.

...(Omissis)...

...(Omissis)...

Art. 11-*bis*.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è nominato dal presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis* del presente regolamento.

2. L'incarico di livello dirigenziale, rinnovabile, ha durata non superiore a quattro anni.

3. La nomina è preceduta da una selezione pubblica, con valutazione comparativa dei *curricula* professionali dei soggetti ammissibili. L'attività istruttoria della predetta selezione pubblica sarà svolta da un'apposita commissione di valutazione nominata dal consiglio di amministrazione. La selezione è avviata con deliberazione del consiglio di amministrazione che definisce la retribuzione minima, nonché i requisiti professionali e di impegno per l'attribuzione dell'incarico.

4. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è regolato con contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. L'incarico è incompatibile con rapporti di lavoro di tipo dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attività libero professionali. Il direttore amministrativo, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

5. Il direttore amministrativo è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato direttivo e del consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa con voto consultivo; dirige gli uffici dell'amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica ed è responsabile della gestione, sovrintende e coordina l'attività dei responsabili degli uffici dell'amministrazione stessa. A tal fine:

a) sovrintende alla gestione e definisce i relativi indirizzi: al fine di garantire il perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) coadiuva il presidente nella predisposizione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo, nonché dei documenti ad esso eventualmente correlati;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dell'amministrazione dell'Istituto, nomina i relativi responsabili ed i responsabili dei procedimenti amministrativi e ne coordina e dirige l'attività, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) adotta gli atti amministrativi di gestione di competenza dell'amministrazione dell'Istituto, ivi compresi quelli di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, nonché quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non compresi nelle competenze dei responsabili degli uffici.

6. Il direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INdAM.

...(Omissis)...

02A11848

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2002.

Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 di attuazione della direttiva 98/26/CE.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2, del citato decreto è immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob;

Considerato che la determinazione del momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema è funzionale all'applicazione delle norme del decreto volte a ridurre il rischio sistemico;

Considerato che è necessario assicurare la coerenza delle diverse fasi del processo di trasferimento tra i vari sistemi;

Considerato che, già sulla base dell'allegato al suddetto decreto che elenca i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2, sono ricompresi sistemi di regolamento sia su base netta sia su base lorda e sistemi a controparte centrale;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

Dispone:

1. I sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini.

2. In particolare, il meccanismo di determinazione del momento di immissione deve garantire che quest'ultimo non preceda:

a) nei sistemi di regolamento su base netta e su base lorda, il momento in cui, secondo le regole del sistema accettate dai partecipanti, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni relative a operazioni compensate o singole già riscontrate, vincolino irrevocabilmente i partecipanti al sistema a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti che pregiudichino la vincolatività dell'ordine nel sistema;

b) nei sistemi a controparte centrale, il momento in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.

3. Per gli ordini di trasferimento non derivanti da operazioni concluse sui mercati regolamentati, il momento di immissione nei sistemi di regolamento non può precedere quello relativo ad ordini di trasferimento derivanti da operazioni, aventi medesima data di regolamento, concluse sugli stessi strumenti finanziari sui mercati regolamentati e comunque non può essere anteriore al terzo giorno precedente la data di regolamento.

Roma, 30 settembre 2002

Il Governatore: FAZIO

02A12042

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 settembre 2002.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 13758).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lett. *f)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre febbraio 2002 - luglio 2002, dando separata evidenza degli emittenti strumenti finanziari diffusi soggetti agli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del citato regolamento e di quelli che, ancorché diffusi, non sono tenuti all'osservanza dei citati obblighi di informazione,

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli eminenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 31 luglio 2002, comprende:

Sezione A: n. 121 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera 11971/1999;

Sezione B: n. 44 emittenti strumenti finanziari diffusi che, a seguito di presentazione di istanza motivata, sono stati dispensati dalla osservanza dei sopra citati obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera 11971/1999;

Sezione C: nessun emittente senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera 11971/1999, in quanto quotato nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di Paesi extra-comunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico, ovvero in quanto SICAV.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Milano, 26 settembre 2002

Il commissario: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RIVELANTE
(situazione aggiornata al 31/07/2002)

SEZIONE A		
EMITTENTI CON OBBLIGHI DI INFORMAZIONE EX ARTT. 109, 110 E 111 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AEROPORTI DI ROMA SPA - FIUMICINO (RM)	azioni ord.
2	AGENZIA DI POLLENZO SPA - POLLENZO-BRA (CN)	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	ASSICURAZIONI VMG 1857 SPA - MILANO	azioni ord.
5	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
6	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
7	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
8	B. BIPIELLE NETWORK SPA - LODI	azioni ord.
9	B. BIPIELLE ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.
10	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
11	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
12	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
13	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
14	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
15	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
16	B. DEL SALENTO - CREDITO POP. SALENTINO - BANCA 121 SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
17	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
18	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
19	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
20	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
21	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
22	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
23	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
24	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
25	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
26	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
27	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
28	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
29	B. NUOVA SPA - PALERMO	azioni ord.
30	B. POP. CREDIEURONORD SCARL - MILANO	azioni ord.
31	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
32	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
33	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
34	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
35	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
36	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
37	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
38	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
39	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
40	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
41	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
42	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.

43	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.
44	B. POP. DI BRONTE SPA - BRONTE (CT)	azioni ord.
45	B. POP. DI CALABRIA SPA - COSENZA	azioni ord.
46	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SPA - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
47	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
48	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
49	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
50	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
51	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
52	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
53	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
54	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
55	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
56	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
57	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
58	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
59	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
60	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
61	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
62	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
63	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
64	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
65	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
66	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
67	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
68	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
69	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
70	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
71	B. SVILUPPO SPA - ROMA	azioni priv.
72	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
73	CARDINE BANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
74	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
75	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
76	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
77	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
78	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
79	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
80	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
81	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
82	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
83	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
84	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
85	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
86	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
87	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
88	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
89	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
90	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SCARL - REGGIO EMILIA	azioni part. coop.
91	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
92	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
93	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
94	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.

95	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
96	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
97	EUROSVILUPPO SPA - MILANO	azioni ord.
98	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
99	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
100	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
101	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
102	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
103	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
104	ICCRI - BANCA FEDERALE EUROPEA SPA - ROMA	azioni ord.
105	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
106	ITALINTESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
107	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
108	KB 1909 SOC. FINANZ.PER AZIONI - FINANCNA DELNISKA DRUZBA - GORIZIA	azioni ord.
109	MEIEAURORA SPA - MILANO	azioni ord.
110	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
111	NETFRATERNITY NETWORK SPA - CASTELFRANCO VENETO (TV)	azioni ord.
112	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
113	PLUG IT SPA - AREZZO	azioni ord.
114	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
115	SARACEN SPA - PIRAINO (ME)	azioni ord.
116	SOCIETA' CESENATE CORSE AL TROTTO SPA - CESENA	azioni ord.
117	SONDEL - SOCIETA' NORDELETTRICA SPA - ROMA	azioni ord.
118	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
119	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord. - obbl. n.cv.
120	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
121	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

SEZIONE B EMITTENTI DISPENSATI DAGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 1 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. PROG.	**EMITTENTE**	**DATA ESONERO**
1	AMIR SPA - RIMINI	12/03/02
2	AREA SPA - SEGRATE (MI)	27/09/00
3	AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA - PONTETARO DI NOCETO (PR)	20/03/00
4	BANCA AGRILEASING SPA - ROMA	08/06/99
5	BANCA PASSADORE & C SPA - GENOVA	22/12/98
6	BANCA POPOLARE DI ABBIATEGRASSO SPA - ABBIATEGRASSO (MI)	22/12/98
7	CANTONI ITC SPA - MILANO	22/12/98
8	CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA - BOLOGNA	08/10/99
9	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	27/09/00
10	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	25/09/02
11	FUNIVIE ALPE CERMIS SPA - CAVALESE (TN)	20/12/99
12	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA - FOLGARIDA DI DIMARO (TN)	08/06/99
13	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)	08/06/99
14	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO SPA - LA THUILE (AO)	20/12/99
15	FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA SPA - BOLZANO	20/12/99
16	G.S. SPA - MILANO	28/09/01
17	GOLF DES ILES BORROMEES SPA - BROVELLO CARPUGNINO (VB)	11/03/99

18	IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 SPA - BASIGLIO (MI)	08/10/99
19	IMPIANTI FUNIVIARI LUSIA SIF SPA - MOENA (TN)	08/06/99
20	INCREMENTO TURISTICO ALPE PAMPEAGO - ITAP SPA - TESERO (TN)	11/03/99
21	INTERNOVA SPA - FIRENZE	11/03/99
22	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO - ISA SPA - TRENTO	11/03/99
23	ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO SPA - ROMA	22/12/98
24	ITALTEL HOLDING SPA - MILANO	02/04/02
25	LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	08/06/99
26	MONTEROSA SPA - GRESSONEY LA TRINITE' (AO)	20/12/99
27	NAVALE ASSICURAZIONI SPA - FERRARA	22/01/00
28	NORD EST FARMA SPA - BOLZANO VICENTINO (VI)	20/03/02
29	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	08/10/99
30	PAGANELLA 2001 SPA - ANDALO (TN)	08/06/99
31	PHARMACIA & UPJOHN SPA - MILANO	08/10/99
32	PILA SPA - GRESSAN (AO)	20/12/99
33	REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA - MILANO	11/03/99
34	SISAL SPA - MILANO	26/03/01
35	SOC. ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA SPA - AEROPORTO MILANO LINATE	22/12/98
36	SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA - FINMARE SPA IN LIQUIDAZIONE -	22/12/98
37	SOCIETA' IMPIANTI BORMIO - SIB SPA - BORMIO (SO)	08/06/99
38	SOCIETA' INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE - SIA SPA - MILANO	22/12/98
39	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	19/02/02
40	TUMIZA SPA - MILANO	25/09/02
41	UNIFARMA SPA - FOSSANO (CN)	08/06/99
42	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA SPA - UDINE	11/03/99
43	UNIONE FARMACISTI TRENTINO ALTO ADIGE - UNIFARM SPA - RAVINA (TN)	22/12/98
44	VIDEOTIME SPA - MILANO	08/06/99

SEZIONE C EMITTENTI SENZA OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. PROG.	**EMITTENTE**	**data comunic.**
-	-------------------------------	------

02A11992

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22539-XV.J(2226) del 6.9.2002, i manufatti esplosivi denominati:

- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- PEONIA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- FARFALLE SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- FARFALLE SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- FARFALLE SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- FISCHI SKY CALIBRO 65;
- GIRELLE SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- GIRELLE SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- GIRELLE SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- LAMPI SKY CALIBRO 65;
- ULULI SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- ULULI SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- ULULI SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;

- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- PEONIA CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;

- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI FISCHI SKY CALIBRO 65;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI LAMPI SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI ULULI SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI ULULI SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI ULULI SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- RITARDO DI PEONIE E FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;

- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;

- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;

- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore bianco;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore giallo;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore rosso;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore verde;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante giallo;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore viola;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore arancione;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione colore salice dorato;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante eco;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione scoppiettante;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COMETA SKY CALIBRO 65 versione lampeggiante bianco;

che il sig. Schiavone Edipo intende produrre nella propria fabbrica in Reggio Calabria - contrada Vallone Bovetto, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.4376-XV.J(3027) del 6 settembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colore rosso/colpo titanio;

P8801-P (d.f: UB0701-P) versione colore verde/colpo titanio;

P8801-P (d.f: UB0701-P) versione colore giallo/colpo titanio;

P8801-P (d.f: UB0701-P) versione colore blu/colpo titanio;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colore argento/colpo titanio;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colore bianco/colpo titanio;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colore oro/colpo titanio;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colore viola/colpo titanio;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colori misti (rosso, verde, giallo, blu, argento, oro (broccato), bianco, viola);

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colori viola/oro 4 colpi;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colori onda rosso/verde/-argento 4 colpi;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colori verde/oro 4 colpi;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione colori rosso/argento 4 colpi;

P8801-P (d.f.: UB0701-P) versione stelle multicolori/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore rosso/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore verde/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore giallo/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore blu/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore argento/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore bianco/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore oro/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colore viola/colpo titanio;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colori misti (rosso, verde, giallo, blu, argento, oro (broccato), bianco, viola);

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colori viola/oro 4 colpi;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colori onda rosso/verde/-argento 4 colpi;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colori verde/oro 4 colpi;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione colori rosso/argento 4 colpi;

P8802-P (d.f.: UB0702-P) versione stelle multicolori/colpo titanio;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura rossa;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura blu;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura colpo titanio;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura verde;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura bianca;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura gialla;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura oro;

P0601 (d.f.: UB0601) versione apertura viola;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura rossa;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura blu;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura argento;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura verde;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura bianca;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura gialla;

P0603 (d.f: UB0603) versione apertura oro;

P0603 (d.f.: UB0603) versione apertura viola;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura rossa;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura blu;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura verde;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura bianca;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura gialla;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura oro;

P0604 (d.f.: UB0604) versione apertura viola,

che la U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano), intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturer Ltd. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Sono altresì riconosciute nella medesima categoria le singole sfere, che costituiscono gli artifizi lanciabili da mortaio, dei manufatti denominati «P0601 (d.f.: UB0601)», «P0603 (d.f.: UB0603)», «P0604 (d.f.: UB0604)», tutti prodotti nelle differenti versioni elencate nel presente decreto.

02A11872 - 02A11850

Attribuzione di nuovi numeri ONU a manufatti esplosivi già riconosciuti e classificati

Con decreto ministeriale n. 557/B.10279-XV.J(3272) del 6 settembre 2002, al manufatto esplosivo denominato «energetic assembly per modulo airbag APH dual level lato passeggero» è assegnato il numero ONU 0275, 1.3C; al manufatto esplosivo denominato «dual level energetics package per modulo airbag ADH dual level lato guidatore» è assegnato il numero ONU 0276, 1.4C.

02A11871

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9814
Yen giapponese	121,89
Corona danese	7,4275
Lira Sterlina	0,63180
Corona svedese	9,1561
Franco svizzero	1,4666
Corona islandese	85,78
Corona norvegese	7,2620
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,650
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,95
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5958
Lira maltese	0,4131
Zloty polacco	4,0923
Leu romeno	32462
Tallero sloveno	228,5900
Corona slovacca	42,140
Lira turca	1619000
Dollaro australiano	1,7925
Dollaro canadese	1,5668
Dollaro di Hong Kong	7,6546
Dollaro neozelandese	2,0461
Dollaro di Singapore	1,7555
Won sudcoreano	1218,41
Rand sudafricano	10,2949

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12138

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fungilin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 485 del 4 settembre 2002

Medicinale: FUNGILIN.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800, cap. 04010, Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 022667051 - sospensione OS 60 ml.

Sono autorizzati il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» e del «Foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 022667051 - «500 mg/5 ml sospensione orale» flacone 60 ml con cucchiaino dosatore.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euipnos»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 517 del 16 settembre 2002

Specialità medicinale: EUIPNOS.

20 capsule 20 mg - A.I.C. n. 026160022.

Società: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Euipnos», 20 capsule 20 mg - A.I.C. n. 026160022, prodotti anteriormente al 6 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 10 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11866

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluental»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 518 del 16 settembre 2002

Specialità medicinale: FLUENTAL.

AD 10 supposte - A.I.C. n. 022837025;

BB 10 supposte - A.I.C. n. 022837049;

15 compresse - A.I.C. n. 022837088;

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 022837090.

Società: Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., piazzale S. Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinale «Fluental» 10 supposte adulti - A.I.C. n. 022837025; «Fluental» 10 supposte bambini - A.I.C. n. 022837049; «Fluental» 15 compresse - A.I.C. n. 022837088; «Fluental» 150 ml sciroppo - A.I.C. n. 022837090, prodotti anteriormente al 23 maggio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 237 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori improrogabili centottanta giorni a partire dal 16 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claversal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 524 del 16 settembre 2002

Specialità medicinale: CLAVERSAL:

«500 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 027308016;

«2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 30 ml - A.I.C. n. 027308042;

«4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 60 ml - A.I.C. n. 027308055;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 027308067.

Società Glaxosmithkline S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Claversal», «500 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 027308016, «Claversal», «2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 30 ml - A.I.C. n. 027308042, «Claversal», «4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 60 ml - A.I.C. n. 027308055, «Claversal», «500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 027308067 prodotti anteriormente al 27 marzo 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto 14 del 28 gennaio 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11868

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 539 del 19 settembre 2002

Specialità medicinali: CALMOGEL, CALYPTOL INALANTE, DOLODERM, ORUDIS, SELVJGON, TUSSYCALM.

Società Aventis Pharma S.p.a. - piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Calmogel» tubo 30 g - A.I.C. n. 013941051; «Calmogel» tubo 100 g - A.I.C. n. 013941063; «Calyptol inalante» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 005583024; «Doloderm» 40 g crema 30% - A.I.C. n. 010273011; «Orudis» gel 5% tubo 50 g gel uso cutaneo - A.I.C. n. 023183142; «Selvjgon» gocce 25 ml - A.I.C. n. 018129080; «Tussycalm» 16 capsule masticabili - A.I.C. n. 027026018 prodotti anteriormente al 14 marzo 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 5 del 1° febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori improrogabili centottanta giorni a partire dal 5 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11869

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Sforzato» o «Sfursat di Valtellina»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sondrio il 9 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia;

Ha espresso, nella riunione del 18 settembre 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SFORZATO DI VALTELLINA» O «SFURSAT DI VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina», in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20% hanno diritto alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina», purché ne posseggano i requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appasssimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato dette operazioni, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio.

La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina», sia in periodo vendemmiale che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.

In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche se trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).

La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 hl/ha).

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;

odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È invece consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.

Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina», anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» nella sola lingua italiana.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursàt di Valtellina» ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.

Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

02A11938

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla domanda di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina», in «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» in «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sondrio il 9 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia;

Ha espresso, nella riunione del 18 settembre 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALTELLINA» ROSSO O ROSSO «DI VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» è riservata al vino, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4.000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento del vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito anche il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina, autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero e sotto il controllo del Consorzio di tutela vini di Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina rosso» o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine, «riserva, «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» comunque o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori è anche consentito l'uso del tappo a vite.

Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995.

Il vino oggetto del presente disciplinare, anche se imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» in lingua italiana.

Il vino oggetto del presente disciplinare, ultimato il periodo di affinamento, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

02A11939

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Popolare dell'Agro Pontino a r.l.», in Pontinia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Popolare dell'Agro Pontino a r.l.», con sede in Pontinia (costituita rogito notaio Mario Orsini di Latina in data 31 luglio 1990, repertorio n. 296334) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11849

Scioglimento della società cooperativa «Il Quadrifoglio di Riccia coop. di solidarietà sociale», in Ripalimosani

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Quadrifoglio di Riccia coop. di solidarietà sociale», con sede in Ripalimosani, costituita per rogito dott. Puzone Fiorita in data 10 gennaio 1991, repertorio n. 25662 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11795

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti relativi alla cessazione di marchi di identificazione per i metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già titolari di marchio di identificazione per metalli preziosi, hanno cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso dei marchi stessi, ed hanno provveduto a restituire tutti i punzoni in loro dotazione alla camera di commercio di Pisa che, riconosciutane l'autenticità, ha provveduto al ritiro e alla deformazione degli stessi:

Marchio	Denominazione	Sede
64 - PI	Laboratorio orafo di Baldacci Filippo	Pisa - Piazza Chiara Gambacorti, 10
65 - PI	Neri Ilaria	San Miniato - Piazza del Popolo, 17
66 - PI	Laboratorio orafo di Bacciarelli Silvia	Terricciola - Via Volterrana, 152 - loc. Selvatelle

Pertanto, con rispettive determinazioni numeri 287, 289 e 288 del 5 agosto 2002, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle imprese medesime dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi.

02A11975

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del progetto di piano di bacino del fiume Arno stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato con delibera n. 164, del 1° agosto 2002, il progetto di piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi della legge n. 183 del 1989, del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000.

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso le seguenti sedi di consultazione:

Autorità di bacino del fiume Arno - Via dei Servi, 15 - Firenze;

Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio - Via di Novoli, 26 - Firenze;

Regione Umbria - Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture - Piazza Partigiani, 1 - Perugia;

Amministrazioni provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente interessata entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione, o essere direttamente annotate sui registri suddetti.

Fino all'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico restano in vigore, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, le misure di salvaguardia contenute nelle deliberazioni del comitato istituzionale n. 135 del 27 ottobre 1999 e n. 139 del 29 novembre 1999, come successivamente integrate e modificate.

02A11886

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651238/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: - annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): - annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): - annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 *

€ 0,77